**ATTI PARLAMENTARI**

**XIV LEGISLATURA**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LII-*bis***
n. **47**

# RELAZIONE
## SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

**(Anno 2005)**

*(Articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

***Presentata dal Garante del contribuente per la regione Lazio***

*Trasmessa alla Presidenza il 10 gennaio 2006*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

# INDICE

La costruzione del rapporto di fiducia fisco-contribuente ..... *Pag.* 5

Luci ed ombre sullo statuto del contribuente ..... » 10

Il processo tributario e la legge Pinto ..... » 14

Commissione tributaria centrale ..... » 17

Commissioni tributarie provinciali e regionali ..... » 20

Rimborsi ..... » 25

Istruzioni unico e crisi di rigetto dei contribuenti – Bisogno di tregua legislativa ..... » 27

Rateizzazione del debito fiscale da parte di società di calcio ..... » 30

I vandalismi – L'irritazione dei contribuenti e la richiesta di intervento dello Stato ..... » 32

Richiesta di contribuenti meritevoli di essere accolte . » 34

Politica fiscale e casa per i non abbienti ..... » 36

PAGINA BIANCA

## LA COSTRUZIONE DEL RAPPORTO DI FIDUCIA FISCO-CONTRIBUENTE

Nella precedente relazione, a proposito delle sanatorie fiscali, si sosteneva che esse erano inopportune perché non rispettavano quella parte dei contribuenti che, lavoratori dipendenti - privati o pubblici- o, autonomi, onorano puntualmente e senza inganni l'obbligo di solidarietà sociale sotteso al doveroso versamento delle imposte a favore dello Stato e degli altri Enti Territoriali. Si ..aggiungeva ancora che i condoni finiscono col distruggere quello che era stato fatto di buono negli ultimi tempi, considerato che, dopo l'introduzione del ravvedimento breve, dell'autotutela, dell'accertamento con adesione, della conciliazione, tutti strumenti deflattivi del contenzioso, si era creato un nuovo rapporto con il Fisco, reso ancora più trasparente con la legge sui diritti del Contribuente entrato in vigore nel 2000.

E', perciò, con moderata soddisfazione che il Garante nota la mancanza di sanatorie fiscali generalizzate, nella "finanziaria 2006", essendosi il Governo limitato al concordato preventivo con possibilità di adeguamento per gli anni 2003 e 2004.

Allo stesso modo, il Garante plaude all'iniziativa di apportare tagli agli emolumenti di coloro che rappresentano i cittadini (parlamentari etc.). Sono

fatti questi che vanno nella giusta direzione di rafforzare il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente. Infatti, nei periodi di c.d. "vacche magre" è opportuno e giusto che i rappresentanti del popolo diano il buon esempio, sopportando sacrifici, che vanno ad unirsi a quelli di tanti altri contribuenti. Tuttavia, non va sottaciuto che un taglio del 10% degli emolumenti non appare particolarmente generoso dal momento che, come testimonia una recente classifica del Parlamento europeo, i nostri deputati e senatori sono i primi d'Europa nella paga, con largo vantaggio, e dal momento che Paesi più ricchi di noi, con livelli di vita più alti e costosi, diano retribuzioni più basse. A questo si aggiungono i privilegi che restano loro quando non fanno più parte del Parlamento, come il treno gratis, un certo numero di biglietti d'aereo o il fatto che il loro vitalizio non si cumuli con altri redditi, sfuggendo così alla progressività che assilla gli altri contribuenti.

In altri termini, il Garante ritiene che, per contribuire ad una più efficace costruzione di un sano rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente, occorre che il taglio del 10% rappresenti un primo passo, sollecitamente seguito da altri.

Naturalmente, per rafforzare il rapporto di fiducia, occorre che la lotta all'evasione diventi più efficace. In proposito, un rilevante contributo potrebbe essere fornito dall'Archivio dei conti. Sconcerta, perciò, che, a quasi quindici anni dalla sua entrata in vigore, art.20 della legge 413/1991,

l'Anagrafe centrale dei conti rimanga tra i progetti c.d. "smarriti".

Ed è un vero peccato, considerato che lo strumento rappresenta un'arma fondamentale nella difficile lotta contro l'evasione, un archivio centrale, cioè, nel quale vanno a confluire tutti i dati relativi ai soggetti che hanno intrattenuto rapporti con gli intermediari finanziari.

Attualmente, invece, le indagini bancarie richiedono un impegno rilevante e tempi incompatibili con le esigenze investigative in quanto, per l'esecuzione di un controllo,dovrebbero essere interpellati le migliaia di operatori finanziari operanti nel nostro Paese. Tant'è che l'Amministrazione Centrale negli ultimi anni ha suggerito agli uffici periferici di limitare l'operatività delle indagini bancarie nei confronti degli intermediari operanti sul territorio di influenza dell'attività economica svolta dal contribuente oggetto del controllo.

Al contrario, L'Anagrafe centrale, oltre alla sua maggiore efficacia, contribuirebbe ad armonizzare l'esigenza del ricorso alle indagini bancarie con la durata del controllo. Il che sarebbe senz'altro in linea con quanto prescrive lo Statuto del contribuente, ovvero che i controlli devono essere effettuati riducendo al minimo il fastidio per i contribuenti.

In altri termini, non bastano soltanto annunci di lotta all'evasione ma occorrono fatti concreti con conseguenti esemplari misure di sanzionamento. Come è stato efficacemente detto, evasione fiscale e fiducia

sono inversamente proporzionali. E lo confermano i dati. Ad agosto del 2005, ad esempio, lo Sportello del contribuente aveva annunciato che nello stesso mese l'indice di fiducia dei contribuenti italiani era sceso del 24,31% (minimo storico dall'11.09.2001), mentre si era registrato un aumento del 12,6% dell'evasione fiscale. Il risultato veniva attribuito, tra l'altro, "alla percezione da parte dei contribuenti della mancanza di volontà del Governo di ridurre l'evasione fiscale,che ha raggiunto la cifra astronomica di 200 miliardi di euro....."

Conclusivamente, quando l'evasione raggiunge simili livelli intaccando profondamente i principi di equità e giustizia, posti alla base della nostra Costituzione, si rende necessario un veto a livello costituzionale alla possibilità futura di condoni fiscali di qualsiasi tipo, stabilendo misure esemplari di sanzionamento dell'evasione, al pari di come si sta facendo, ad esempio, nella lotta alla contraffazione.

Fermo quanto sopra detto, è motivo di speranza la notizia, apparsa in dicembre su organi di stampa, che gli scambi on line tra intermediari finanziari e Fisco sono pronti a partire, avendo la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate messo a punto le specifiche tecniche per i nuovi accertamenti sia per l'insieme delle operazioni svolte

dal soggetto controllato che per le singole operazioni.

Si augura il Garante che non ci siano intoppi per la concessione dell'operatività di tali specifiche tecniche da parte del Garante per la privacy.

## LUCI ED OMBRE SULLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

### LUCI

Piace al Garante segnalare l'opera meritoria svolta dalla Cassazione, sezione Tributaria, volta a dare sempre maggiore valenza ai principi ispiratori dello Statuto del Contribuente.

Posto che lo Statuto, com'è stato scritto, è volto a garantire una disciplina tributaria scritta per principi, stabile nel tempo, affidabile e trasparente e percio' idonea ad agevolare, nell'interpretazione, sia il contribuente che l'amministrazione finanziaria, finalita' queste basate su precetti quali "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" ; "l'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta solo in casi eccezionali e con legge ordinaria"; "non si puo' disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi", la Cassazione ha statuito che il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge n.212/2000 deve essere risolto sul senso piu' conforme ai principi statutari (Cass.4760/2001 e 17576/2002).

Ancora: "Ogni qualvolta una normativa fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che ne comporti la retroattivita' e una che l'escluda, l'interprete dovra' dare la preferenza a questa seconda interpretazione come conforme a criteri generali introdotti con lo Statuto

del contribuente e attraverso di essi ai valori costituzionali intesi in senso ampio e interpretati direttamente dallo stesso legislatore attraverso lo Statuto" (Cass.7680/2004).

Ancora: La tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e, quindi, anche in quelli tributari, e costituisce un preciso limite all'esercizio sia dell'attivita' legislativa, sia dell'attività amministrativa, e tributaria in particolare. Di conseguenza, il giudice è tenuto ad annullare l'atto impositivo, anche con riguardo all'imposta, se accerta che la pretesa fiscale è difforme (e superiore) rispetto a quella determinabile sulla base dell'interpretazione fornita nella circolare cui il contribuente si fosse adeguato o e comunque in contrasto con un atto o con un comportamento dell'amministrazione (Cass. n.17576/2002).

Inoltre: " in un sistema improntato ormai, per effetto dell'entrata in vigore dello Statuto del contribuente, ai principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, deve riconoscersi al contribuente la possibilita' di far valere.....ogni tipo di errore ( materiale o di diritto, ancorche' non rilevabile ictu oculi dalla dichiarazione) commesso in buona fede nel momento della redazione della dichiarazione e da cui sia derivato un pagamento indebito" (Cass.11545/2001 e 8972/2002).

E, proprio inserendosi nel solco tracciato dai giudici della Corte Suprema,

che hanno non solo ravvisato il rango costituzionale della legge 212/2000 ma anche la portata innovativa per l'ordinamento che una sempre piu' consistente parte della giurisprudenza di merito tende a dichiarare la nullita' degli avvisi di accertamento notificati al contribuente prima della scadenza dei 60 giorni previsti dall'art.12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Così come, in tema di ICI, è stato ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento se gli atti richiamati nella motivazione non vengano allegati (Cass.n.6201 del 22.03.2005).

C'è da segnalare ancora con soddisfazione che anche la Corte Costituzionale ha rafforzato la tutela dei diritti dei contribuenti con due pregevoli sentenze. La prima (n.274/2005) con la quale ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art.46, comma 3, del Dlgs 546/92 nella parte relativa alla compensazione obbligatoria delle spese per cessazione della materia del contendere in casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge; la seconda (n.280/2005) con la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.25 del D.P.R. n.602/73, come modificato dal Dlgs n.193/2001, nella parte in cui non prevede per la notifica al contribuente della cartella di pagamento un termine fissato a pena di decadenza, e per il quale, pertanto, sia stabilito un dies a quo.

OMBRE

Da quando è nato lo Statuto ha subito parecchie violenze proprio da parte del legislatore fiscale quando ha emesso provvedimenti che contengono una deroga esplicita allo Statuto del contribuente: proroga dei termini in materia di ICI, di IVA, di Registro, di Imposte Dirette, Ipocatastali quando sono stati varati i condoni; altre disposizioni hanno intaccato agevolazioni e rimborsi. Si vedano in proposito la legge 388/2000 art.18; legge 448/2001, art.27; legge 383/2001,art.5; legge 289/2002, art.10; legge 289/2002, art.11; legge 289/2002, art.31; D.L. 209/2002 art.1; D.L. 143/2003, art.1; D.L. 269/2004, art.37; legge 350/2003, art.1,comma 33; legge 311/2004, art.1 comma 67,comma 424, comma 464; legge 62/2005, art. 27, comma 5; D.L. 106/2005 art.1, comma 1.

Tutto cio' avviene perche' lo Statuto del contribuente nella sostanza è una legge costituzionale in senso ampio, nella forma è una legge ordinaria, derogabile pertanto tutte le volte che si vuole.

Spiace, in altri termini, rilevare che una legge di cosi' grande civilta' giuridica venga spesso mortificata. Viene in mente, a proposito quel vecchio detto, frutto d'italica furbizia, secondo il quale "fatta la legge, trovato l'inganno".

E' necessario percio', che il legislatore, se vuole davvero costruire un sano rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, eviti il ricorso alle deroghe.

## IL PROCESSO TRIBUTARIO E LA LEGGE PINTO

La Cassazione Sez. 1° civ., con sentenza n.17498 del 04.07.2005, depositata il 20.08.05, ha sancito che, poiché la legge 24.03.2001 n.89 (cosiddetta legge 'Pinto') è strumentale all'attuazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed il giudice nazionale deve interpretare tale Convenzione in conformità agli indirizzi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'art.3 della L.n.89/2001 deve essere interpretato (nel coordinato disposto con l'art.6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) nel senso che il principio di un termine ragionevole di durata dei procedimenti non trova applicazione nel processo tributario in quanto tale contenzioso esula dall'ambito dei diritti ed obblighi di natura civile,nonostante gli effetti patrimoniali che inevitabilmente si producono in capo ai contribuenti (nel caso di specie,la controversia tributaria si era prodotta per 18 anni).

Ritiene il Garante che la posizione assunta dalla Cassazione non è assolutamente condivisibile.

In proposito, va ricordato l'art.6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 04.XI.1950 e successivamente ratificata, ai sensi del quale 'ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale

indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta'.

La legge 'Pinto' ha poi stabilito (art.2,comma 1) che ha diritto ad un'equa riparazione chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo. La stessa legge stabilisce ancora (art.3,comma3) che il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.

Ebbene, mentre varie magistrature di merito si sono pronunciate a favore del riconoscimento, anche nelle controversie tributarie, dell'equa riparazione per violazione del principio del termine ragionevole del processo, la Cassazione è andata in contrario avviso, collegandosi alla posizione assunta dalla Corte di Strasburgo che si è pronunciata nel senso dell'esclusione della protezione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione alla durata dei processi tributari (sent.Terrazzini c. Italia del 21/7/2001)

In buona sostanza la decisione della Cassazione sopra richiamata porta a privare di tutela i contribuenti coinvolti in processi tributari di irragionevole

durata. Come sopra detto, il Garante non può condividere il pensiero della Corte Suprema perché rispetto a giudizi tributari troppo lunghi si possono avere per l'interessato grossi danni del tutto simili a quelli relativi a diritti soggettivi o interessi legittimi di competenza della giurisdizione civile o amministrativa; perché non in linea con l'art.111, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata"; perché si creerebbero discriminazioni processuali in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Conclusivamente, ritiene il Garante che con siffatta pronuncia la Cassazione abbia profondamente mortificato il rapporto tra fisco e contribuente e che sia necessario un intervento legislativo che dica a chiare note che la parte di un processo tributario che ha subito un danno patrimoniale e non per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art.6, paragrafo I, della Convenzione, ha diritto ad un'equa riparazione.

## COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

In una precedente relazione scrivevamo quanto segue:

"Sono giunte segnalazioni di grosso malcontento in ordine ai ritardi smisurati nell'ottenere una decisione della Commissione Tributaria Centrale ed in ordine a decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che presentano insufficienti motivazioni se non addirittura contraddittorie tra motivazione e dispositivo.

Tali segnalazioni inducono il Garante del Lazio a fare alcune considerazioni sul sistema "giustizia tributaria".

In un'intervista su "Il Sole 24 Ore" del 12.08.2002, concessa dal Direttore della segreteria della C.T.C., veniva posto un rilievo che le pratiche giacenti erano 400.000 e che con la produzione annuale delle decisioni, intorno alle 12.000, sarebbero stati necessari dai 30 ai 40 anni per smaltire le pratiche giacenti.

A distanza di poco più di un anno, altra intervista sul "Il Sole 24 Ore", questa volta con il Presidente della Commissione, Dott. Giovanni Paleologo. In tale occasione, i ricorsi pendenti sono stati indicati in 330.000. Il simpatico giornalista intitola il suo pezzo come segue: "La Commissione che non c'è più inaugura la sede". Si legge nel testo: "Un destino buffo per un organismo che il legislatore aveva pensato, con una legge del '92, di affossare, sancendo la morte a partire dal 31 dicembre

1998. Una previsione azzardata, visto che all'epoca la Commissione aveva oltre 400.000 cause pendenti e ne definiva circa 10.000 l'anno. Senza contare i ricorsi delle Commissioni di secondo grado che la CTC ha continuato a ricevere fino al '97. Ci si è, dunque, dovuti arrendere all'evidenza e, prima che il '98 finisse, correggere la previsione: la Commissione Tributaria Centrale è "resuscitata" e ora è destinata a vivere finchè non avrà smaltito tutto l'arretrato. Fascicoli che sono stipati in bell'ordine in un ex cinema delle vicinanze. E lì rimarranno."

Nello stesso articolo si legge che almeno 100-150 mila di quei ricorsi sono ormai privi di interesse; che possono essere definiti con un'ordinanza di "cessata materia del contendere"; che, comunque, bisogna studiarli uno per uno; che i 167 giudici della CTC – scelti tra i magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, tra i professori universitari e gli alti funzionari statali- e i 99 impiegati lavorano sul contingente: le cause vengono esaminate una volta iscritte a ruolo. Sempre nello stesso articolo: "330.000 ricorsi ancora da decidere. E siccome nel 2002 sono state chiuse 18.000 cause (ma quest'anno, per via del trasloco, saranno sicuramente meno) c'è da presumere che la CTC camperà almeno altri 18 anni. Vissuti, quanto meno, con maggiore confort.

Il Garante del Lazio segnala come questa situazione venga percepita dai contribuenti come uno "sconcio" e che si impongano dei rimedi. Un

rimedio potrebbe essere quello di rinforzare le fila dei componenti della CTC, utilizzando giudici tributari regionali sottoutilizzati e far gestire l'operazione dall'attuale Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria".

Ad integrazione di quanto detto nella precedente relazione e, sempre con l'intento di contribuire alla soluzione del problema, nell'interesse dello Stato e dei contribuenti, il Garante suggerisce la creazione di -sezioni stralcio della CTC -.

Tali sezioni dovrebbero essere distaccate presso le Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia, Lazio e Campania. Alle sezioni della Lombardia dovrebbero essere assegnate le pratiche provenienti dalle Regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria; alle sezioni del Lazio andrebbero le pratiche provenienti dalla Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Sardegna; a quelle presso la Commissione Tributaria della Campania toccherebbero le pratiche provenienti dalla Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia. Alla C.T.C., viceversa, resterebbero le vertenze provenienti dalla Lombardia, Lazio e Campania.

Le sezioni stralcio dovrebbero essere formate da giudici tributari regionali ed, occorrendo, da giudici tributari provinciali, che dichiarino la loro disponibilità.

## COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

In una precedente relazione scrivevamo quanto segue:

"Il D.Lgs. n.545/92 prevede il seguente organico: 5.550 componenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali; 2.934 componenti presso le Commissioni tributarie Regionali. Totale: 8.484.

Nella direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente i compensi, inviata al Dipartimento per le politiche Fiscali e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si legge quanto segue:

"Il graduale processo di riforma delle norme tributarie e dell'Amministrazione Finanziaria è stato accompagnato da un parallelo cambiamento del procedimento avanti le Commissioni Tributarie che ha visto, tra l'atro, la riduzione da tre a due dei gradi di merito, l'istituzione di una fase cautelare volta ad ottenere la sospensione nei casi più gravi dell'esecutività dell'atto impositivo, la possibilità di porre in esecuzione il giudicato anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Questi fattori, uniti ai provvedimenti diretti a prevenire e contenere il contenzioso, hanno comportato una minore litigiosità, ma, contestualmente, una maggiore complessità dei ricorsi che richiedono un notevole impegno sia in sede di esame che di stesura delle decisioni da

parte dei Giudici tributari. Fenomeno, questo, destinato ad accentuarsi a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001 n.448, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria la cognizione di tute le controversie in materia, comprese quelle relative ai contributi doganali.

I Giudici Tributari, pertanto, sono chiamati a dirimere controversie che comportano un' alta qualificazione, preparazione e professionalità'.

Il Garante del Lazio, premesso che l'alta qualificazione, preparazione e professionalità possono essere ottenute solo con un costante aggiornamento che assorbe molto tempo, considerati i continui cambiamenti della materia tributaria, ritiene che l'attuale sistema non sia soddisfacente per i seguenti motivi:

a) i giudici di carriera (ordinari, amministrativi, contabili, militari) che fanno parte delle Commissioni Tributarie e che svolgono in linea di massima le funzioni di Presidente e di vice-Presidente di sezione non possono dedicare molto tempo alla funzione giurisdizionale tributaria, essendo oberati dalla mole e dall'arretrato dei processi loro assegnati nei rispettivi ambiti di "provenienza".

b) gli altri giudici, c.d."laici", provengono da varie categorie: avvocati, contabili, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dottori commercialisti,ragionieri,dipendenti civili dello Stato,Ufficiali della Guardia di Finanza in pensione, iscritti all'albo dei revisori

dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari.Tali soggetti, considerato anche il modesto trattamento economico, non sempre sono disponibili al 'notevole impegno' sia in sede di esame che di stesura delle decisioni, conseguenti a ricorsi sempre più complessi.

Possibili rimedi

Nominare giudici tributari a tempo pieno. I componenti dovrebbero essere scelti tra avvocati e dottori commercialisti che abbiano esercitato per almeno 5 anni per la nomina nella C.T.P. e per 10 anni per quella nella C.T.R., utilizzando le tabelle "E" ed "F" annesse al Dlgs. n.545/92.

Una volta nominati, questi dovrebbero essere destinati in Province diverse da quelle in cui hanno esercitato la loro professione. L'organico non dovrebbe superare il numero complessivo di 1.260 unità, di cui 840 destinati alla C.T.P. e 420 alla C.T.R.

Il costo per i giudici a tempo pieno, anche se comportante un limitato incremento rispetto all'attuale costo dei giudici a tempo parziale, verrebbe ampiamente coperto dalla riduzione della spesa concernente le strutture edilizie e le attrezzature varie.

Si pensi al semplice fatto che mentre ora le sezioni previste sono 1.414 per cui occorrono almeno 1.414 stanze di segreteria, nella soluzione

prospettata le stanze sarebbero solamente 210.

Le Presidenze delle Commissioni, 103 per le Provinciali e 21 per le Regionali, potrebbero essere affidate a Magistrati togati in pensione.

La gestione di tutta l'operazione potrebbe essere affidata all'attuale Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, anche in correlazione al fatto che i giudici tributari attualmente impiegati a tempo parziale e che furono insediati il 1° aprile 1996 durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni. (art.11, 1°comma, Dlgs.n.545/92).

Nè vanno sottaciuti altri vantaggi, quali quelli di conseguire dai giudici togati attualmente impiegati nella giustizia tributaria, con relativa perdita di ore di lavoro, una maggiore produttività negli ambiti di provenienza.

Nell'anno 2005, come è noto, il legislatore ha esteso la competenza delle Commissioni. In altri termini, ancora una volta è stata ampliata la giurisdizione dei giudici tributari, che dovranno decidere oltre che sull'imposta di ogni genere e specie, comunque denominate, anche le controversie sul canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, anche le vertenze concernenti l'imposta o il canone comunale per la pubblicità e il diritto per le pubbliche affissioni. Quindi, anche per le entrate degli enti locali, di natura tributaria o

patrimoniale (come il COSAP o il canone sulla pubblicità) l'impugnazione dei provvedimenti dovrà essere proposta alle Commissioni tributarie. Così stando le cose, si rende ancora più pressante, ad avviso del Garante, la creazione di giudici tributari a tempo pieno nel senso auspicato nella precedente relazione. Il giudice a tempo pieno è quello che può garantire una maggiore professionalità. Allo stesso modo, ritiene il Garante, che l'interesse dei contribuenti sia quello di avere una rappresentanza in giudizio, la più qualificata possibile.

Interesse che può essere maggiormente garantito da Avvocati e Dottori Commercialisti, che possano vantare anche la qualifica di revisori contabili.

## RIMBORSI

Permane la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate circa la richiesta di dati e notizie particolareggiate sul numero dei rimborsi convalidati e non erogati, distinti per anno d'imposta.

Il fatto è estremamente preoccupante anche in riferimento a notizie apparse sulla stampa (Il Sole 24 Ore del 25.03.05) secondo le quali il Ministero dell'economia, rispondendo in febbraio ad un'interrogazione parlamentare, aveva ammesso che lo stock di crediti fiscali ammonta a ben 16 miliardi di euro. Dato quanto contestato dall'Associazione Contribuenti che parla di 23 miliardi di euro conteggiando solamente le imposte dirette. Dove sta la verità?

E a quali dati attinge l'Associazione Contribuenti, quando parla di 23 miliardi di euro, che rappresentano quasi il 2% del Prodotto Interno Lordo (PIL)? In un sano rapporto fra Fisco e Contribuenti, che deve essere basato sulla trasparenza, correttezza e buona fede i contribuenti hanno il sacrosanto diritto di conoscere la verità!!

Viceversa, l'Agenzia delle Entrate continua a non rispondere alla richiesta del Garante.

Questo Ufficio coglie l'occasione per segnalare alcune significative rimostranze in tema di rimborsi, allegando copie di alcune lettere a Lui

inviate.

La prima, quella che proviene dalla "LOWENDAL GROUP", dimostra in modo concreto come viene danneggiata l'immagine dell'Italia (all. 1).

La seconda, di un esasperato contribuente, che ha dovuto iniziare una defatigante procedura esecutiva per ottenere quanto a lui spettante (all. 2).

La terza, di una contribuente, che ha dovuto ingaggiare una vera e proprio lotta, anche attraverso i mass media, per vedere soddisfatte le proprie ragioni (all. 3).

## ISTRUZIONI UNICO E CRISI DI RIGETTO DEI CONTRIBUENTI

## BISOGNO DI TREGUA LEGISLATIVA

Un contribuente chiede se qualcuno ha provato a leggere accuratamente le istruzioni del modello Unico 2005. Sostiene il contribuente che il fascicolo, di oltre 100 pagine, piu' che aiutare a redigere la dichiarazione dei redditi senza fare errori, sembra la celebre pagine della Sfinge della Settimana enigmistica, senza pero' essere divertente. Aggiunge che cio' che non sopporta è il sadismo fiscale; non basta pagare le imposte ma bisogna anche spaccarsi il cervello per capire se gli conviene usufruire delle clausole di salvaguardia oppure come applicare la deduzione dell'art. 11 del TUIR, percorrendo miriadi di tabelle e di calcoli irti di decimali che servono solo a stressare. Si chiede il contribuente: che possibilita' ci sono? Fare da se', con un'altissima possibilita' di sbagliare qualcosa o affidarsi ad un professionista al quale dover pagare una parcella?

E' inutile dire che lo stato d'animo sopra descritto è comune a tantissimi altri contribuenti.

Non solo il semplice contribuente ma anche i professionisti denunciano la sempre maggiore difficolta' di orientarsi tra istruzioni ufficiali e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, un professionista cosi' si esprime: 'Ho acquistato la Gazzetta Ufficiale con le istruzioni, ma mi

sembra di capire che per fare la dichiarazione devo anche seguire le errata corrige dell'Agenzia delle Entrate (cosa che mi sembra normale), le circolari dell'Agenzia delle Entrate (cosa che mi sembra un po' meno normale) e, i comunicati dell'Agenzia delle Entrate (cosa che mi sembra decisamente anormale). Anche scaricando le istruzioni dal sito dell'Agenzia delle Entrate si accede alla "vecchia" versione (solo per caso mi sono accorto che in fondo alla pagina dei modelli IRAP era riportato l'annuncio della riduzione dell'acconto dal 102,5 al 99%).

Per non dire delle circolari: si prenda, ma gli esempi sono numerosi, la n.20/E sulla tecno-Tremonti, nella quale si afferma che l'agevolazione per le fiere all'estero non si applica, neanche per le P.m.i. in netto contrasto con le istruzioni di UNICO 2005 che dicono esattamente il contrario evidenziato addirittura con un neretto "attenzione". Ma è davvero tutto così normale?'

Il Garante ha voluto riportare solo alcuni esempi di crisi di rigetto, ma altre ce ne sono come quelli sui frequenti mutamenti sugli adeguamenti IVA agli studi di settore (vecchi e nuovi), sui continui cambiamenti dei modelli fiscali, dei codici tributi, sulle scadenze dei pagamenti, sulle normative. Si chiedono i contribuenti: tutto questo non è una profonda mancanza di rispetto nei riguardi del cittadino in generale ed in quelli che lavorano nel settore fiscale?

Il Garante non puo' che condividere gli stati d'animo sopra descritti. C'è un diffusissimo desiderio di una tregua legislativa, con regole costanti ed uguali nel tempo.

Solo andando in questa direzione si puo' costruire un vero, sano rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente.

## RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE

## DA PARTE DI SOCIETA' DI CALCIO

Come è noto c' è una legge del 2002 che consente di dilazionare il pagamento del debito fiscale secondo la logica di meglio poco che niente in caso di pericolo di fallimento.

E' avvenuto, nel corso del 2005, che si è concluso un accordo per permettere ad una società di calcio, tra l'altro quotata in Borsa, di rateizzare il proprio debito fiscale in ben 23 anni!.

Tale fatto ha provocato reazioni da parte di personaggi, rappresentanti del mondo delle piccole e medie imprese, con queste testuali parole: " Se una norma consente questa mostruosita' va modificata ".

Ritiene il Garante che le reazioni succitate siano obiettivamente legittime soprattutto quando viene ricordato che esistono crediti IVA delle aziende nei confronti dell'Erario per 15 miliardi di Euro oltre a 70 miliardi di Euro di pagamenti arretrati da parte della Pubblica Amministrazione, il cui mancato incasso pesa sulla struttura finanziaria delle imprese, costringendole ad indebitarsi.

Come era prevedibile, tale fatto ha spinto una formazione politica ad incitare gli imprenditori indebitati con il fisco a fare come la societa'

quotata in questione.

E' opportuno, percio' ad avviso del Garante, intervenire legislativamente sul tema, per ripristinare un rapporto corretto con le imprese, prestandosi il sistema attuale a facili disparita' di trattamento.

## I VANDALISMI - L'IRRITAZIONE DEI CONTRIBUENTI E LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELLO STATO

Profonda irritazione viene manifestata da vari contribuenti in relazione alle offese al decoro urbano. Si chiedono questi contribuenti come arginare il fenomeno dei graffitari in quanto chiamarli "writers" sarebbe inappropriato mentre sarebbe giusto definirli vandali e non scrittori.

Il fenomeno è obiettivamente grave solo se si consideri che gli atti di vandalismo colpiscono anche edifici pubblici ed artistici. Basti pensare al forte disturbo provocato alla sensibilità dei cittadini corretti ed ai numerosi turisti stranieri che visitano le nostre città. Si aggiunga al fenomeno delle scritte anche quello meno importante ma molto fastidioso ed incivile del gettare sulle strade e su pavimenti di edifici pubblici le c.d. "gomme americane". Sono quelli sopra indicati fenomeni che richiedono, com'è ovvio, considerevoli spese per farvi fronte.

Ad esempio, il Comune di Roma spende circa tre milioni di euro per ripulire muri e colonne, con 28 squadre di tre persone ciascuna che lavorano ogni giorno. Lo stesso Comune, sempre nell'intento di trovare soluzioni al problema ha commissionato, a titolo sperimentale, il rivestimento di piloni con una lamiera "gregata" più idonea ad evitare scritte ed affissioni abusive.

Essendo questo il quadro, visti che i sistemi basati sulla sensibilizzazione non sono serviti e che è impossibile mettere telecamere in tutte le città e squadre di controllori in servizio, anche notturno, per colpire i malfattori, sembra condivisibile il pensiero di quelli che ritengono che l'unico sistema veramente efficace sia quello dello scoraggiamento. Le scritte sui muri andrebbero cancellate subito per far capire al graffitaro che la sua è solo fatica sprecata in quanto le sue scritte dureranno solo lo spaziosi una notte e che, quindi, non vale la pena coltivare il suo hobby.

Toccherebbe ai cittadini di provvedere alla pulizia dei propri edifici in maniera tempestiva mentre al Comune spetterebbe ovviamente la pulizia degli edifici pubblici e dei monumenti.

Il tutto, però, non dovrebbe essere indolore per i c.d. graffitari e per le persone incivili che gettano cicche sui pavimenti. Lo Stato dovrebbe intervenire, tassando pesantemente le bombolette spray nonché le c.d. gomme americane. Quanto meno verrebbero colpite le tasche di questi tristi figuri.

## RICHIESTE DI CONTRIBUENTI MERITEVOLI DI ESSERE ACCOLTE

A) Una contribuente separata e casalinga, che riceve un assegno di mantenimento, lamenta di dover pagare le tasse con un reddito di appena 6.470 euro. Fa presente che tale assegno non usufruisce delle detrazioni come avviene per i redditi dei lavoratori dipendenti. Perché, domanda la contribuente, l'assegno non viene equiparato alle pensioni minime che sono esenti da imposizione?

E, perché, il suo reddito non beneficia della franchigia dei 7.5oo euro? E' proprio vero, aggiunge, che i più colpiti sono sempre i più deboli?

Ritiene il Garante legittimo lo sfogo della contribuente.

E' vero che gli assegni periodici per il coniuge sono un onere deducibile per chi li versa e reddito per chi li percepisce in modo da rendere neutrale il trattamento tributario; è vero pure che con il primo modulo della riforma IRPEF, ed in particolare con l'introduzione della "no tax area", la situazione è migliorata, e ciò nonostante l'innalzamento della prima aliquota dal 18% al 23%, ma è anche vero che, quando l'assegno di mantenimento rappresenta la unica fonte di reddito per le donne separate o divorziate, sarebbe veramente opportuno elevare la "no tax area" da 3.000 a 7.500 euro. Sarebbe questo certamente un modo per aiutare molte famiglie in difficoltà.

B) Un contribuente fa presente che le persone con età superiore a 65 anni, quindi sostanzialmente pensionati, sono esenti dal pagamento del Ticket per

l'assistenza medica se il reddito lordo annuo complessivo dal nucleo familiare non supera i 36.151,98 euro ossia i 70 milioni delle vecchie lire. Questo valore, aggiunge, è però fermo da almeno 8 anni con la conseguenza che, grazie a questo comportamento perverso, lo Stato italiano riesce a far diventare più ricco chi in realtà è diventato più povero a causa della forte perdita del potere di acquisto della moneta e, quindi, delle pensioni degli ultimi 8 anni. Perché, domanda il contribuente, lo Stato italiano fa finta di ignorare questa situazione, generando paradossi assurdi?

Anche in questo caso lo sfogo del contribuente appare legittimo.

Sarebbe, perciò, oltremodo opportuno e giusto rivalutare il tetto dei 36.151,98 euro. E' questa la raccomandazione che il Garante rivolge al legislatore.

## POLITICA FISCALE E CASA PER I NON ABBIENTI

E' compito del Garante collaborare per rafforzare il rapporto di fiducia tra Fisco e Contribuente, rapporto che rappresenta il bene tutelato dall'art.13 della L.212/2000.

E la fiducia nel Fisco si irrobustisce quando delle risorse economiche vengono impiegate in quei settori che denunciano un forte disagio sociale, generato da situazioni a dir poco drammatiche. E' il caso dell'emergenza casa delle fasce più deboli della popolazione.

Com'è noto, è vero che è cresciuto il numero degli italiani intestatari dell'alloggio in cui abitano (si parla del 78% della popolazione a fronte del 43% per i tedeschi e del 56% dei francesi) ma è anche vero che la rimanente parte della popolazione non riuscendo a contrarre un mutuo per l'acquisto, è soggetta a canoni di locazione troppo onerosi perché già cari in partenza, tendono a costantemente a salire da quanto emerge dai dati ufficiali, del 6/7 % all'anno.

In proposito, la situazione di Roma è una delle più drammatiche nel panorama nazionale. Viene denunciato dalla stampa che il problema alloggi interessa solo in città circa 50mila famiglie. Come dire che per soddisfare l'esigenza primaria del "tetto" occorrerebbero 50mila alloggi per una popolazione che va da 100mila

a 150mila persone. Il fatto che la Regione Lazio abbia approvato una delibera, che stanzia 34milioni per le famiglie in difficoltà economiche che stentano a pagare l'affitto e che di questi fondi 29milioni andranno a Roma, non rappresenta che una piccola boccata di ossigeno. Infatti, secondo i dati forniti dal Campidoglio ci sono 3mila nuclei familiari con l'ufficiale giudiziario alla porta per intimare lo sfratto, oltre a 5mila persone che stanno per ricevere il provvedimento di sfratto,oltre a 8mila soggetti che rischiano di essere cacciati di casa nel 2006. Secondo dati ufficiali le domande presentate da parte di nuclei disagiati per ottenere un contributo per il pagamento dell'affitto sono state le seguenti:15.401 a Roma; 612 a Latina; 506 a Frosinone; 239 a Viterbo; 80 a Rieti.

Come si nota, il quadro è estremamente preoccupante e foriero anche di risvolti negativi nell'ambito dell'ordine pubblico. Si consideri, ancora, che l'Italia figura agli ultimi posti per disponibilità di "case sociali" (così definite perché ad affitto ridotto e riservate sia a persone particolarmente bisognose sia a studenti, giovani coppie di sposi, a lavoratori lontani dal loro luogo di residenza), che rappresentano soltanto il 6% del totale rispetto al 20% della media europea.

E', pertanto, necessario intervenire in modo radicale.

A parte provvedimenti quali quelli di fornire poteri speciali in campo urbanistico ai Comuni a forte tensione abitativa da parte delle Regioni, occorre reperire risorse da destinare ad un fondo speciale, che potrebbe essere alimentato

indicativamente da addizionali all'ICI (escludendo le prime case), maggiorando le aliquote dell'imposta di Registro e di quella ipotecaria, vendendo qualche significativa partecipazione azionaria dello Stato, quali quelle in ENI, ENEL, CASSA DEPOSITI E PRESTITI etc.

Altro provvedimento potrebbe essere quello di destinare il 5 x mille del gettito IRPEF, così come è stato fatto per la Ricerca (tema quest'ultimo caro al Garante del Lazio e prospettato nella precedente relazione del 2004).

Sempre indicativamente, incrementare del 20% le aliquote dell'imposta di Registro o Ipotecaria potrebbe portare nelle casse dello Stato molto probabilmente oltre 1miliardo di euro, poiché come risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese, il gettito di tali imposte nel 2004 è stato per il registro di 4.453miliardi di euro e per l'ipotecaria 1.263miliardi.

Il solo miliardo di euro consentirebbe la costruzione, su aree fornite dai Comuni, di oltre 10.000 alloggi, al costo medio di 100.000 euro ciascuno.

Il Garante è consapevole che sul tema si è sviluppato un certo dibattito, conseguente al progetto BRUNETTA, che ipotizza la vendita delle unità immobiliari di maggior valore, di proprietà dell'istituto Autonomo Case Popolari (IACP), ma ritiene che, pur interessante sotto diversi profili, il progetto, per diventare operativo, richiederebbe tempi lunghi, risolvendosi in una cartolarizzazione degli immobili, che, come è noto, finora non hanno dato prove di grande celerità.

Conclusivamente, è appena il caso di osservare che una robusta iniezione di risorse economiche nella costruzione di "case sociali" avrebbe il benefico effetto di rendere concreto il principio della solidarietà e di evitare probabili turbamenti dell'ordine pubblico; sul piano economico, un rilevante effetto moltiplicatore con sostanziose ricadute in termini di incremento del prodotto interno lordo (PIL) e ritorni sul piano del gettito fiscale.

Dott. Tommaso FIGLIUZZI (Presidente) .....

Gen. Vinicio BISCAGLIA (Componente) .....

Avv. Giovanni COLECCHIA (Componente) .....

Roma, lì _____

ALLEGATO 1

Lowendal group

16, rue Washington
F-75399 Paris Cedex 08
Tél. : 33 (0)1 55 65 18 00
Fax : 33 (0)1 55 65 06 98
www.lowendalgroup.com

SERVIZIO GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLA
REGIONE LAZIO
GALLERIA REGINA MARGHERITA
VIA DE PRETIS 7
00184 ROMA
ITALIA

Paris, 6 gennaio 2005.

Egregia Signora, Egregio Signore

Lowendalgroup in qualità di rappresentante innoltra per il conto di diverse società estere le domande di rimborso IVA (conformemente alla 8ava Direttiva Europea) presso l'amministrazione fiscale italiana.

L'ufficio competente per depositare tali domande, fino al giugno 2002 era l'Ufficio Roma N°6 .Dopo questa data , cioé dal 1 Luglio 2002 ,le domande di rimborso devono essere innotrate al Centro Operativo di Pescara.

Da diversi anni abbiamo delle enormi difficoltà per ottenere i rimborsi dall' Ufficio Roma N° 6

Ad oggi , purtroppo molte domande di rimborso e alcune superiori ai 2 Milioni di euro, le quali abbiamo depositato presso quest'Ufficio non hanno fatto oggetto di una decisione , e questo malgrado che alcune di loro siano datate addirittura del 1999 (*nb :le domande secondo la 8ava Direttiva devono esser rimborsate non oltre i 6 mesi dalla data di innoltro)*

Avendo contattato a questo proposito le varie amministrazioni (a Roma Pescara e Milano) risulta che in effetti che queste pratiche sono state trattate dall'Ufficio Roma ma che quest'ultima non avendo i fondi necessari per effettuare i pagamenti non ha emesso nessuna decisione .

Inoltre , l'amministrazione ci segnalato che per il 2005 riceverà i fondi probabilmente non prima di aprile o maggio 2005 e che visto il numero ancora molto importante delle domande da rimborsare , non puo garantire il rimborso dei nostri clienti nemmeno per quest'anno .

Ci permettiamo di attirare la vostra attenzione su questa situazione inaccettabile e pregiudizievole per i nostri clienti , i quali non solo devono sostenere e finanziare in anticipo una tesoreria IVA fatturata da fornitori italiani nel quadro di operazioni realizzate nel 1999, ma che permettono inoltre a quest'ultimi ed altre società italiane di generare un fatturato comunque estremamente conseguente e lucrativo.

Di conseguenza sollecitiamo il vostro intervento presso il Ministero delle Finanze per ottenere :

- Lo sblocco di fondi sufficienti per permettere il rimborso IVA delle domande ancora pendenti
- La garanzia che questi fondi siano assegnati all'Ufficio Roma N°6 per l'inizio dell'anno 2005 .

RingraziandoLa in anticipo La preghiamo di volerci rispondere nel corso del mese di gennaio per confermare sia la presa in considerazione della nostra domanda e in seguito per confermarci che i Rimborsi Iva sarrano effettuati entro la fine del mese di febbraio

Restiamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione ed aspettiamo con interesse una vostra risposta sulle possibilità d'azione.

Isabel Hanot
Tax Adviser
Tél 00 33 1 55 65 06 53

Email: ihanot@lowendalgroup.com

Gabrielle Richerdt
Reimbursement process Manager
Tél 00 33 1 55 65 06 46
Fax 00 33 1 55 65 06 99
Email: grichcrdt@lowendalgroup.com

ALLEGATO 2

**Dr. Nicola Pellegrini**
Via della Mendola 146
00135 Roma
tel e fax 063312898

Roma, 11 luglio 2005

Al
Garante del Contribuente
Galleria Regina Margherita 7
00100 Roma

Prot. N° 182 E/G del 17/04/02
Prot. N° 498 U/G del 07/07/05

Oggetto Rimborso IRPEF **Anno di imposta 1993**

Risconto la vostra comunicazione del 7 luglio scorso per rimarcare l'insolenza e la indifferenza della amministrazione ai problemi dei Contribuenti e dei Cittadini.

Rimango costernato per la lapidaria e monca risposta fornita in merito al rimborso da me atteso sin dal 1993. In fondo sono trascorsi solo 12 anni!

La domanda, alla quale non si è data risposta, è solo una: questa amministrazione intende rimborsare o no?

Il fatto che abbia iniziato una procedura esecutiva (lenta e burocratica con opposizione passiva da parte della amministrazione) per l'intero importo da me vantato esclude la possibilità di ottenere un rimborso secondo canoni civili?

Sono indignato e pieno di rancore verso questo stato moralmente e praticamente ladro sino in fondo!

Nicola Pellegrini

ALLEGATO 3

Per il Garante del Contribuente

Galleria Regina Margherita,7

Roma

**Roma 28/6/2005**

**Vi ringrazio per tutta l'attenzione** che ci è stata data nel risolvere questo penoso **contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.**
**Ho ricevuto in data 24/6/2005** la raccomandata con la nota dell'Agenzia delle Entrate.
**Preciso,che per ottenere gli interessi** dalla illegittima riscossione,i funzionari della **Direzione centrale si sono fatti pregare** e a dimostrazione di questo,Vi invio anche le **lettere con diversa data che mi sono** state recapitate.
**In questa occasione,sono stati effettuati addirittura** due bonifici sul mio c/c bancario.
**Personalmente,io e la Sig.ra Giulitti** ci siamo adoperate per ottenere un interesse giusto **quanto irrisorio (11 euro circa a Giulitti e 44 euro alla sottoscritta) minacciando un proseguimento del contenzioso** fino alla richiesta di risarcimento danni.
**Ad oggi,sono stati pagati solo 4 contribuenti** dei quali esisteva archiviazione della pratica **al tribunale.**
**In tutto questo finale,Il Dr.Petrera,funzionario della** Regione Lazio Audit e sicurezza è **stato veramente per noi di grande supporto e serietà.**
**La lettera di avviso che mi è stata spedita a firma** Dr.Attilio Befera è stata per il mio **carattere, poco cortese, per cui non sono riuscita** ad astenermi dal rispondere.
**La Signora Giulitti,La lettera di avviso di erogazione del rimborso,anche se menzionata con protocollo,non è mai giunta al destinatario,probabilmente avrebbero dovuto segnalare l'avvenuta archiviazione nel lontano luglio 2004** e "scripta manent".
**Allego tutto per mettere anche Voi a conoscenza di atteggiamenti** e scortesie di cui si **vantano i funzionari delle Agenzie delle Entrate.**
**In attesa di salutarVi personalmente,Vi allego** documentazione.

Raffaele Raffa

Agenzia Entrate

Direzione Centrale Amministrazione
Settore Rimborsi
Ufficio Rimborsi Fiscali

*Roma,* 27 MAG. 2005

Alla Sig.ra Coppola Mafalda
Via Pieve Ligure, 54
00168 Roma

Prot. 2005/94684

***OGGETTO: Rimborso IRPEF annualità 1993***

A seguito della Sua denuncia, l'Autorità Giudiziaria ha disposto, in data 28 gennaio 2005, l'archiviazione del procedimento avviato contro ignoti per la riscossione del rimborso IRPEF relativo all'anno 1993.

Ciò premesso, questa Agenzia, pur non ravvisando responsabilità del proprio personale e pertanto non tenuta alla ripetizione del rimborso in premessa, tuttavia, al fine di non addebitare un onere al contribuente che incolpevolmente è stato privato del rimborso spettante, ha provveduto ad accreditare sul conto corrente, le cui coordinate sono state da Lei fornite, la somma, comprensiva degli interessi, di € 1.202,34.

IL DIRETTORE CENTRALE
Attilio Befera

Agenzia Entrate

Direzione Centrale Amministrazione

Settore Rimborsi
Ufficio Rimborsi Fiscali

*Roma,* 29 GIU. 2005

Alla Sig.ra Coppola Mafalda
Via Pieve Ligure, 54
00168 Roma

**Prot. n.** 105016/2005

***OGGETTO: Rimborso IRPEF annualità 1993. Riconoscimento degli interessi dalla data di riscossione da parte di ignoti sino ad oggi***

Facendo seguito alla nota prot. n. 94684/2005 del 27.05.2005, si comunica che sono stati riconosciuti gli interessi per un importo di € 44,68, calcolati come per legge, a far data dall'illegittima riscossione da parte di ignoti sino ad oggi.

Si fa presente che la predetta somma è in corso di erogazione mediante accredito sul conto corrente bancario di cui Lei ci ha comunicato le coordinate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Attilio Befera

*Roma 11/06/2005*

*Alla cortese attenzione del Direttore Centrale*
*Dott.Attilio Befera*
*Agenzia Entrate*
*Direzione centrale amministrazione*
*Settore rimborsi*

***Oggetto:Rimborso Irpef annualità 1993***

*Con riferimento alla Sua lettera del 27/5/05,ringrazio per il riconoscimento di un mio diritto che sarebbe dovuto avvenire in tempi più brevi,tuttavia preciso che l'archiviazione del procedimento giudiziario contro ignoti si è reso necessario perché non è stato trovato "l'ignoto",di conseguenza,né io né Lei possiamo escludere o incolpare qualcuno.*

*Le motivazioni che hanno reso nesessaria la ripetizione del rimborso,non rientrano nella sfera di mia competenza per cui,da parte Sua,bastava una semplice comunicazione dei dati senza sprecarsi in commenti superflui.*
*Un rimborso atteso da dodici anni si commenta da solo!*
*Sono mancate le scuse da Istituzione a cittadino che fanno sempre onore a chi le porge.*

*Per il momento non le porto il calcolo dei danni morali e materiali che l'agenzia delle Entrate mi ha arrecato dal 1998 (anno in cui sarebbe dovuta avvenire la normale erogazione) alla data odierna,per aver incustodito il mio rimborso. Avreste dovuto versarlo sul mio conto corrente bancario di cui possedete le coordinate da anni e su cui erano stati versati i precedenti rimborsi e non inviarlo a mezzo Poste Italiane.*
*Conosco da sempre i doveri di cittadino italiano ma non trascuro i diritti.*

*Distinti saluti*